

UNIONE FORESTALI D'ITALIA

(U.F.D.I.)

STATUTO



UNIONE FORESTALI D'ITALIA (U.F.D.I.)

STATUTO -

VIGENTE

Preambolo

Lo statuto dell'Unione Forestali d'Italia (U.F.D.I.), costituita fra gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato nel 1949 ed eretta in Ente morale con D.P.R. n. 1243 del 16 ottobre 1954, è modificato come segue.

Articolo 1

È costituita l'Unione Forestali d'Italia (U.F.D.I.) con sede centrale in Roma.

Essa è sotto il patrocinio del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Possono farne parte gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, gli appartenenti alle Amministrazioni Forestali dello Stato, delle Regioni e degli Enti in attività di servizio o a riposo.

Possono appartenervi anche:

- a) coloro che prevalentemente operano nella ricerca scientifica, nell'insegnamento, nella sperimentazione, nella professione e nella attività pubblicistica inerente il campo forestale e montano e la conservazione dell'ambiente naturale;
- b) persone, enti, istituti e aziende che, per la loro attività, abbiano particolare attinenza con i problemi del bosco, della montagna e della conservazione della natura.

Articolo 2

L'U.F.D.I. ha le seguenti finalità:

- a) sviluppare e rafforzare la solidarietà fra tutti i forestali italiani nella custodia delle loro tradizioni di opere e sacrificio, per l'elevazione ed il prestigio dello spirito forestale;
- b) valorizzare e difendere il titolo e la professione dei tecnici forestali, con particolare riguardo alle attività connesse con la selvicoltura, la difesa del suolo e l'assetto del territorio;
- c) favorire la conoscenza e la divulgazione dei problemi forestali, montani ed ecologici attraverso scritti, congressi, conferenze ed altre forme di propaganda anche nel settore pratico e dimostrativo;
- d) concorrere allo sviluppo dell'istruzione forestale, montana e naturalistica;
- e) curare l'attuazione delle forme di assistenza (sanitaria, economica, ecc.) disposte dallo Stato e da organizzazioni assistenziali a favore del personale forestale;
- f) curare direttamente l'assistenza dei soci, anche organizzando e costruendo case per ferie, di riposo e di cura, villaggi e colonie per le vacanze; favorire lo sviluppo e la diffusione delle attività ginniche, sportive e ricreative dei soci e dei loro familiari, con particolare riguardo agli sport della montagna;
- g) assistere moralmente e finanziariamente le famiglie dei forestali, (ed in particolare gli orfani), concedendo sussidi, premi di studio ed altri aiuti.

Articolo 3

L'Unione Forestali d'Italia per le sue finalità esclusivamente culturali, assistenziali e ricreative, è apolitica.

Articolo 4

L'U.F.D.I. può aderire a istituzioni nazionali ed internazionali che perseguono analoghe finalità.

Articolo 5

I soci dell'U.F.D.I. possono essere: *onorari*, *effettivi* e *simpatizzanti*.

Sono **soci onorari** i forestali decorati di medaglia al valor militare, al valor civile o al merito silvano; il Ministro ed i Sottosegretari dell'Agricoltura e delle Foreste; gli Assessori regionali delle foreste; il Direttore Generale per l'Economia Montana e per le Foreste; il Presidente dell'Accademia Nazionale di Scienze Forestali; i Presidi di Facoltà Universitarie di Scienze Forestali e il Direttore delle Scuole del C.F.S.. Possono altresì essere nominati Soci onorari le personalità di fama nazionale ed internazionale nel campo forestale e montano.

I **soci effettivi** si distinguono in *benemeriti*, *vitalizi* e *ordinari*.

Sono soci *benemeriti* o *sostenitori* tutti coloro che hanno lasciato donazioni ed offerte cospicue alla Unione.

Sono soci *vitalizi* coloro che versano "una tantum" la tassa d'iscrizione e quindici annualità della quota sociale annua oppure i soci ordinari che abbiano versato senza interruzione la quota sociale per 25 anni.

Sono soci *ordinari* coloro che versano "una tantum" la tassa d'iscrizione ed ogni anno la relativa quota sociale.

Sono soci simpatizzanti quelli previsti dal 3° comma, lett B) dell'art. 1.

Le nomine dei soci sono effettuate dal Presidente dell'Unione su proposta del Consiglio Nazionale.

Articolo 6

L'Unione istituisce Uffici regionali e provinciami per il più stretto contatto con i soci ed il più rapido svolgimento delle pratiche, nonché per l'adozione di eventuali iniziative di interesse locale.

I soci dell'U.F.D.I. possono chiedere di costituire nell'ambito dell'Unione, sezioni speciali per il conseguimento di fini particolari non in contrasto con le finalità del Sodalizio. La costituzione delle sezioni è deliberata dal Consiglio nazionale.

Articolo 7

Il socio ordinario, che non provvede al pagamento della quota sociale annua entro i primi tre mesi dell'anno e che, invitato a porsi in regola dalla segreteria a mezzo di lettera raccomandata, non vi provvede entro 20 giorni dalla data di avviso, decade da socio. Può essere riammesso, ponendosi in regola con i pagamenti e versando la nuova tassa di iscrizione.

Articolo 8

I soci che per il loro comportamento nella vita pubblica e privata si siano resi indegni di appartenere all'Unione, possono essere temporaneamente sospesi o dichiarati definitivamente decaduti dalla qualifica.

Il provvedimento è adottato dal Presidente, sentita l'apposita commissione di disciplina nominata dal Consiglio nazionale.

Contro i provvedimenti di sospensione e di decadenza dalla qualifica di socio è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla data di ricevimento della notifica.

Il giudizio del Collegio dei Probiviri è definitivo e insindacabile.

Articolo 9

Le tasse di iscrizione dei nuovi soci e le quote sociali annuali vengono fissate dal Consiglio nazionale.

Entro il mese di novembre di ogni anno la Segreteria renderà noti gli importi e le modalità da seguire per il versamento delle quote per l'anno successivo.

I soci onorari, benemeriti, sostenitori sono esenti dal pagamento della tassa di iscrizione e delle quote sociali annuali.

Fino a nuove disposizioni del Consiglio nazionale la tassa di iscrizione è unica ed ammonta a £. 1.000 mentre la quota sociale annua è di £. 4.200, pagabili anche ratealmente.

Articolo 10

L'U.F.D.I. pubblica il periodico *Notiziario Forestale e Montano* che viene inviato gratuitamente a tutti i soci.

Articolo 11

Sono organi dell'Unione Forestale d'Italia:

- Assemblea nazionale dei Soci;
- il Consiglio nazionale;
- il Presidente effettivo;
- l'Ufficio di Segreteria;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Provviri.

Tutte le cariche dell'U.F.D.I. sono gratuite.

Articolo 12

L'Assemblea nazionale è costituita dai soci indicati all'art. 1 del presente Statuto.

I soci indicati all'art. 3 comma, lettera b) del suddetto art. 1 partecipano alle Assemblee solo a titolo consultivo e non concorrono a determinare le maggioranze stabilite per la loro validità. Ciascun socio può rappresentare al massimo altri 29 soci.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata mediante avviso pubblicato sul periodico *Notiziario Forestale e Montano* con almeno trenta giorni di anticipo sulla data di convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza in prima convocazione e l'elenco delle materie da trattare, nonché il giorno, ora e luogo della eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Unione che ne designa il Segretario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presidenti e rappresentanti.

I Consiglieri e i Sindaci non partecipano alla votazione su questioni relative alle loro responsabilità.

Tutti i soci, anche se non intervenuti, sono vincolati alle deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità dello Statuto dell'Unione.

L'Assemblea ordinaria è convocata di norma ogni anno entro il mese di aprile, oppure anticipatamente su domanda scritta rivolta al Presidente da almeno un quinto dei soci effettivi, ovvero su iniziativa del Presidente per gravi motivi.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci effettivi, compresi i rappresentanti per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci effettivi presenti e legalmente rappresentanti.

L'Assemblea ordinaria:

- delibera sulle direttive generali d'azione dell'U.F.D.I. e sugli argomenti inerenti ai fini sociali, posti all'ordine del giorno;
- delibera in ordine alle variazioni patrimoniali;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- elegge i membri del Consiglio nazionale, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Provviri.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata su iniziativa del Consiglio nazionale ovvero su domanda scritta rivolta al Presidente dell'Unione da almeno un quinto dei soci effettivi.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci effettivi, compresi i rappresentanti per delega.

Articolo 13

Il Presidente effettivo e il Vice Presidente dell'U.F.D.I. sono eletti dal Consiglio nazionale fra i membri del Consiglio stesso, a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio può eleggere anche un Presidente onorario dell'Unione.

Al Presidente effettivo sono attribuiti i seguenti poteri:

- ha la legale rappresentanza dell'Unione;
- assicura l'osservanza dello Statuto;
- presiede il Consiglio nazionale;
- firma i contratti, gli atti ufficiali e la corrispondenza, con facoltà di delegare la firma, per quest'ultima, al Vice Presidente o al Segretario;
- sovrintende all'amministrazione del Sodalizio;
- vigila sull'esatta esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea(e) del Consiglio nazionale;
- adotta i provvedimenti d'emergenza, salvo a sottoporli entro un mese alla ratifica del Consiglio nazionale;
- nomina, sentito il Consiglio nazionale, il Comitato di redazione e il Direttore responsabile del *Notiziario Forestale Montano*.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente effettivo in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

Articolo 14

Il Consiglio nazionale è costituito da 13 soci di cui 1 nominato dal Direttore Generale per l'Economia Montana e per le Foreste e 12 eletti dall'Assemblea; di questi almeno 6 appartenenti ai ruoli della Amministrazione Forestale dello Stato di cui 3 del ruolo tecnico superiore del Corpo Forestale dello Stato.

Sono membri di diritto con voto consultivo i rappresentanti regionali, in numero di uno per regione, ed il rappresentante del personale delle Scuole del Corpo Forestale dello Stato.

I membri del Consiglio nazionale durano in carica un quadriennio e possono essere rieletti.

Oltre alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, di cui al precedente art. 13, il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno il Segretario e il Cassiere.

Il Consiglio si riunisce di norma ogni bimestre; in caso di necessità, o a richiesta della maggioranza dei Consiglieri, il Presidente può convocarlo anche con intervalli più brevi, con preavviso di almeno quattro giorni.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente dell'U.F.D.I., o in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

Articolo 15

L'Ufficio di Segreteria è costituito dal Segretario, dal Cassiere, dal Vice Segretario (un socio dell'U.F.D.I. nominato dal Presidente su proposta del Segretario) e da un contabile, scelto dal Consiglio nazionale anche al di fuori dei soci dell'Unione.

Articolo 16

Coadiuvano l'Ufficio di Segreteria gli Uffici Regionale e Provinciali, retti ciascuno da un rappresentante eletto per un quadriennio dai soci della rispettiva Regione o Provincia.

Le elezioni dei Rappresentanti regionali e provinciali avvengono nelle rispettive sedi periferiche dell'Unione, nell'ultimo trimestre di ogni quadriennio, nell'anno precedente a quello delle elezioni del Consiglio nazionale e vengono ratificate dal Presidente dell'Unione.

Nei periodi in cui i Rappresentanti regionali e provinciali non siano in grado di operare, gli Uffici regionali e provinciali sono retti temporaneamente da fiduciari designati dal Presidente dell'Unione.

Articolo 17

Il Collegio dei Sindaci è composto di 3 membri effettivi (2 eletti dall'Assemblea nazionale e 1 nominato dal Direttore Generale per la Economia Montana e per le Foreste) e di 2 supplenti de quali 1 eletto dall'Assemblea ed 1 nominato dal Direttore Generale per l'Economia Montana e per le Foreste.

Il Collegio rimane in carica un quadriennio; ogni membro può essere riconfermato nello incarico non più di due volte consecutive.

Possono essere Sindaci dell'U.F.D.I. anche persone non appartenenti all'Unione.

Il Collegio dei Sindaci elegge il suo Presidente, scelto fra i 3 membri effettivi.

Articolo 18

Il Collegio dei Proviviri è composto di 3 membri effettivi di cui 2 eletti dall'Assemblea nazionale ed 1 nominato dal Direttore Generale per l'Economia Montana e per le Foreste, nonché di due Proviviri supplenti, 1 eletto dall'Assemblea ed 1 nominato dal Direttore Generale per l'Economia Montana e per le Foreste.

Il Collegio rimane in carica un quadriennio; ogni membro può essere riconfermato nell'incarico non più di 2 volte consecutive.

Il Collegio dei Proviviri elegge fra i 3 membri effettivi il suo Presidente.

Articolo 19

Il Consiglio nazionale, oltre a provvedere alla nomina di cui ai precedenti artt. 13 e 14, svolge i seguenti compiti:

- a) redige e presenta all'approvazione della Assemblea ordinaria il Regolamento della Unione, recante le norme delle procedure per la gestione patrimoniale e per l'attuazione delle finalità previste dallo Statuto;
- b) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci ed in materia disciplinare;
- c) approva i bilanci annuali preventivo e consuntivo e li trasmette al Collegio dei Sindaci;
- d) delibera sulla costituzione delle Sezioni speciali;
- e) delibera sugli atti e sugli affari connessi con la vita dell'Unione e sulle proposte avanzate dal Presidente o dai singoli soci;
- f) fissa annualmente il compenso ai componenti dell'Ufficio Segreteria non elettivi e le norme per il rimborso spese spettante ai partecipanti alle riunioni del Consiglio;
- g) delibera la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria.

Articolo 20

All'Ufficio di Segreteria è devoluta l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio nazionale, nonché quella delle determinazioni assunte dal Presidente dell'Unione.

L'Ufficio di Segreteria redige gli atti da sottoporre alla firma del Presidente o di chi ne fa le veci.

L'Ufficio di Segreteria cura la tenuta di:

- il libro e lo schedario dei soci;
- i libri delle adunanze e deliberazioni della Assemblea, del Consiglio nazionale, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Proviviri;
- il protocollo e l'archivio dell'Unione;
- i registri contabili secondo le norme vigenti in materia;
- la biblioteca e la raccolta del "Notiziario Forestale e Montano";
- ogni altro documento inerente la vita e l'attività dell'Unione.

Articolo 21

Il collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Proviviri svolgono le funzioni previste dal Codice civile.

Articolo 22

Il patrimonio dell'Unione è costituito dalle seguenti voci:

- tasse di iscrizione;
- lasciti e donazioni;
- beni mobili ed immobili acquistati, o comunque pervenuti da parte di Enti o privati.

Fa parte del patrimonio dell'Unione la testata del "Notiziario Forestale Montano".

Articolo 23

L'Unione provvede alle spese di esercizio con le quote sociali annuali, con le rendite patrimoniali, con gli eventuali contributi e con i proventi derivanti da attività sociali.

Articolo 24

L'Unione può effettuare acquisti, vendite e permuta di beni, curarne la gestione, prendere in affitto mobili e immobili per il perseguimento delle sue finalità.

Articolo 25

Ogni anno entro il quindici dicembre, l'Ufficio di Segreteria compilerà e sottoporrà all'esame ed all'approvazione del Consiglio il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Il bilancio consuntivo annuale dovrà essere compilato e sottoposto all'approvazione del Consiglio nazionale entro il mese di febbraio dell'anno successivo e sottoposto al Collegio dei Sindaci, i quali dovranno esprimere il loro parere entro il successivo mese di marzo.

Articolo 26

Singole branche di attività dell'Unione (quali la gestione del Notiziario, ecc.) potranno costituire gestioni contabili amministrative autonome. In tal caso il Presidente, su proposta del Consiglio nazionale, nominerà un socio delegato, eventualmente anche con responsabilità autonoma, il quale risponderà verso l'Ente della sua gestione.

In ogni caso gli elementi contabili relativi alle gestioni autonome saranno inseriti nel bilancio dell'Ente con apposite voci e saranno soggetti all'esame del Collegio dei Revisori.

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 27

Entro un anno dall'approvazione dello Statuto, il Consiglio nazionale sottoporrà all'Assemblea nazionale ordinaria il Regolamento di attuazione dello Statuto.

Articolo 28

In caso di scioglimento dell'Unione la Assemblea straordinaria dei soci delibera in merito alla destinazione del patrimonio netto dell'Unione stessa, in conformità di quanto previsto dal Codice civile.
